

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 110/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1127 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Giulio TODISCO avente ad oggetto la seguente condotta:

Giulio TODISCO, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti tesserato per la società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F., dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dagli artt. 3, 4, comma 1, lett. a), b), f) e h), e comma 2, lett. a), b), f), e h), e 6 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, nella sua qualità di allenatore della squadra della società U.S. Pergolettese 1932 S.r.l. militante nel campionato Under 16 Nazionale, nel corso della stagione sportiva 2025–2026, sia durante le sedute preparatorie di allenamento che in occasione delle gare, tenuto comportamenti inadeguati nei confronti dei calciatori minori di età militanti in detta categoria, utilizzando all'indirizzo degli stessi espressioni offensive ed umilianti, così ingenerando un clima di forte tensione nel gruppo squadra e di conflittualità tra i ragazzi, nonché un generalizzato timore di commettere errori ed un crescente disagio nei giovani destinatari di tali condotte, con ciò incidendo negativamente sullo sviluppo psicofisico e sul benessere degli stessi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Giulio TODISCO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Giulio TODISCO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° SETTEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò